REGIONE PIEMONTE

Decreto N° 3 in data 15 GEN. 2020

Oggetto: Legge regionale 16/1992, articolo 19, comma 1, lettere b) e c). Nomina del rappresentante degli Atenei Piemontesi e del rappresentante degli studenti, designato dall'Assemblea regionale degli studenti per il Diritto allo Studio Universitario, nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte, EDISU Piemonte.

# Il Presidente della Giunta Regionale

Premesso che:

la Regione Piemonte ha disciplinato l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario con la legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 e s.m.i., che tra l'altro, prevede l'istituzione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio universitario, (EDISU Piemonte);

l'articolo 18 della predetta legge individua quali organi dell'EDISU Piemonte:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente;

b bis) l'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario;

c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il successivo art. 19 prevede:

- al comma 1, che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente sia composto da:

  a) tre membri, di cui uno espressione delle minoranze, nominati dal Consiglio regionale e uno dei quali con funzioni di Presidente, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnico amministrativa acquisita per aver ricoperto funzioni di amministrazione e direzione presso enti pubblici o strutture private;

  b) un rappresentante degli Atenei designato congiuntamente dalle università aventi sede legale sul territorio piemontese e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale;

  c) uno studente designato dai membri dell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale;

- al comma 3, che il Consiglio di Amministrazione duri in carica cinque anni, ferma in ogni caso la scadenza del medesimo al termine del mandato del Consiglio regionale, salvo il componente di cui al comma 1, lettera c) che dura in carica due anni e sei mesi.

Il successivo art. 23 bis istituisce la suddetta Assemblea regionale degli studenti e ne disciplina la composizione e i relativi compiti, stabilendo, in particolare che i membri dell'Assemblea regionale degli studenti siano sostituiti contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi di governo di ciascun ateneo o istituto equipollente (comma 4);

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 43-27268 del 17 dicembre 2019, di nomina dei tre membri di cui all'art. 19, comma 1, lettera a) della l.r. 16/1992.

Dato atto che, con nota prot. Arrivo n. 209/A1907A in data 13 gennaio 2020, agli atti del Settore Sistema universitario, diritto allo studio, Ricerca e Innovazione, le Università del Piemonte hanno trasmesso la documentazione relativa alla designazione della Prof.ssa Silvia Bodoardo (afferente al

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 22 lettera a) del Dlgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

L'ASSESSORE

[redacted]

Elena Chiorino

IL DIRETTORE REGIONALE

[redacted]

Giuliana Fenu

Il Responsabile di settore

[redacted]

Vincenzo Zezza

L'Estensore

[redacted]

Aurelia Vinci

Torino, li 15 GEN. 2020

Alberto Cirio

[redacted]



[redacted]